



FNOMCeO

FNOMCEO 07/05/10  
RGP.0005095 2010  
Cl. 15.01/3

Roma, \_\_\_\_\_

IL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI  
Casella postale 108  
26900 Lodi

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa Lucia Castiglego

OGGETTO:

Diffida.

I medici italiani stanno ricevendo, per via postale o tramite internet, richieste di "aggiornamento attivo" da parte di codesto Registro italiano dei medici.

E' appena il caso di ricordare che la legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie, all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 attribuisce agli Ordini stessi il compito di tenere l'Albo dei medici e, successivamente, l'Albo degli odontoiatri, istituito con legge 24 luglio 1985, n. 409.

Il tenore della comunicazione sembra surrettiziamente far credere ai medici che esista un obbligo giuridico di iscrizione al predetto Registro italiano dei medici, prevedendo un notevole costo a carico dei medici stessi.

E' infine da sottolineare che l'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248 attribuisce agli Ordini il compito di verificare la veridicità e la trasparenza dei messaggi pubblicitari e che la comunicazione di cui trattasi è, quindi, scorretta, anche da questo punto di vista.

Si diffida, pertanto, codesto Registro dal proseguire nell'iniziativa, in caso contrario, la Federazione si riserva di adire le vie legali.

IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco